



COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE
Provincia di Bologna

3° Settore Lavori Pubblici, Territorio, Ambiente e Attività Produttive

Castello di Serravalle, 14 luglio 2010

Prot. n. 7818/01-08

ORDINANZA N. 63/2010

Oggetto: **REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE AREE PROSSIME ALLE STRADE COMUNALI E VICINALI PER CONSENTIRE LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN CONDIZIONI DI PIENA SICUREZZA.**

IL SINDACO

Premesso

- che lungo le strade del territorio comunale aperte al pubblico transito, si riscontra spesso che la vegetazione situata ai lati della via pubblica su terreno privato, invade e rende difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare;

Tenuto conto

- che la Legge n. 126/1958 ed il D.Lgs. n. 285/1992 stabiliscono per il Comune il ruolo di ente proprietario competente in ordine a tutti gli interventi sulle strade comunali;
- che l'art. 9 della L. n. 126/1958 stabilisce che tutte le strade non iscritte nelle categorie regolamentate dalle precedenti disposizioni della stessa legge e soggette a pubblico transito sono vicinali;
- che l'art. 2, comma 6, lett. d) del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che ai fini del Codice della strada le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali;
- che l'art. 6, comma 5, lett. d) dello stesso D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che le ordinanze di regolazione della circolazione per le strade vicinali siano emanate dal Sindaco;
- che l'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 prevede che per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal Codice della strada sono esercitati dal comune;

Considerato

- che situazioni derivanti da:
 - a) siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;

- b) rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;
- c) piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- d) piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- e) piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- f) piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

costituiscono gravi limitazioni alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale;

- che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente, anche in forza di quanto stabilito da specifiche ordinanze regolamentari emesse dall'ente proprietario o da chi per esso autorizzato ai sensi di legge;

Rilevato

- che l'art. 16 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato, tra l'altro, impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni e che il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici, restando comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 C.C.;

Atteso

- che il Settore tecnico di questo Comune ha rilevato, con specifiche azioni di verifica, la sussistenza di numerose situazioni problematiche nei pressi di strade comunali e o vicinali situate sul territorio comunale;

Considerato

- che è necessario eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, veicolare e pedonale, sulle strade classificate provinciali, comunali e vicinali nel territorio del Comune di Castello di Serravalle aperte al pubblico transito;
- che è necessario inoltre definire specifiche regole relative alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami, da parte dei proprietari dei terreni esistenti lungo le strade vicinali soggette ad uso pubblico, al fine di evitare il restringimento o danneggiamento delle strade stesse e dei marciapiedi;
- che è pertanto necessario emettere un provvedimento che spieghi in modo più dettagliato il comportamento e gli obblighi che i proprietari dei fondi confinanti con le strade di proprietà comunale, devono mantenere al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

Tenuto conto, inoltre, che il presente provvedimento sarà comunicato a tutti i cittadini mediante forme idonee a consentire la sua massima pubblicizzazione;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

- 1) A tutti i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali situati nel territorio del Comune di Castello di Serravalle, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada ed in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.), per quanto applicabili, dovranno provvedere a:
 - a) potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
 - b) tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
 - c) rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
 - d) adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

STABILISCE

- A) che gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- B) che, scaduto il suddetto termine di cui al punto A) si proceda, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 29 e dall'articolo 211 del Codice della Strada, nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, altroché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, ovvero all'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000 in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
- C) che le operazioni di cui al precedente punto 1) dovranno successivamente essere tutte effettuate ciclicamente in modo da prevenire situazioni di pericolo o che possano costituire gravi limitazioni alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale e comunque con minimo di tre cicli di lavoro annuali da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- il primo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL MESE DI MAGGIO;
- il secondo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL MESE DI LUGLIO;
- il terzo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL MESE DI SETTEMBRE;

- D) che le segnalazioni riguardanti l'inosservanza della presente Ordinanza siano trasmesse dagli organi delegati alla funzione di Polizia Municipale nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, agli Uffici Comunali, che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni;
- E) che il materiale proveniente dalle operazioni sopra indicate sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e conferito in impianti di smaltimento dei rifiuti autorizzati;
- F) che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

DEMANDA

- al Comandante del Corpo Unico Intercomunale Polizia Municipale Unione di Comuni Valle del Samoggia di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

- che chiunque viola le disposizioni di cui al punto 1) della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155.00 a euro 624.00 in violazione dell'art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada); Alla violazione della predetta disposizione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI dello stesso Decreto;
- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- che in relazione all'applicazione della presente ordinanza, si fa riferimento al generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc..., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 C.C.;
- che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 fatti salvi i casi previsti dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 (pagamento in misura ridotta della sanzione);
- tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza sarà

direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

SI RICORDA

che l'art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (*Codice della Strada*) dispone che **"qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"**; chiunque viola tale disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155.00 a euro 624.00 in violazione dell'art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

DISPONE

- a) che il presente atto venga reso pubblico mediante:
- affissione all'Albo Pretorio comunale;
 - pubblicazione nel sito internet del Comune.
- b) di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza e controllo dell'esecuzione dell'ordinanza, a:
- Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Unione di Comuni Valle del Samoggia;
 - Stazione Carabinieri di Castello di Serravalle.

INFORMA

che responsabile del procedimento è il geom. Dino Turatti, presso l'Ufficio Tecnico – servizio Ambiente - del Comune di Castello di Serravalle sito in Castelletto via S. Apollinare, 1346 – 40050 Castello di Serravalle (BO);

che, ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione del provvedimento.

IL SINDACO

Milena Zanna
